

testamento le disposizioni degli articoli 726, 727, e del capoverso dell'articolo 728.

767. I figli del testatore nati fuori di matrimonio, dei quali non è ammesso il riconoscimento legale, sono soltanto capaci di conseguire gli alimenti.

768. I figli naturali non legittimati, se vi sono discendenti o ascendenti legittimi del testatore, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge attribuisce loro per successione intestata.

769. Il tutore non può mai trarre profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato, fatte prima dell'approvazione del conto definitivo, quantunque il testatore morisse dopo l'approvazione del conto.

Sono però efficaci le disposizioni fatte in favore del tutore che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

770. Il binubo non può lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore di quella che abbia lasciato al meno favorito dei figli del precedente matrimonio.

771. Le istituzioni e i legati a favore del notaio o di altro ufficiale civile, militare, marittimo o consolare che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto.

772. Sono parimente prive di effetto le istituzioni ed i legati a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che la disposizione sia approvata di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna.

773. La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate negli articoli 767, 768, 769, 770, 771 e 772 è nulla, ancorchè venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso, o sia fatta sotto nome d'interposta persona.

Sono riputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace.

SEZIONE III.

Della forma dei testamenti.

§ I.

Dei testamenti ordinari.

774. La legge riconosce due forme ordinarie di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

775. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l'anno.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

776. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

777. Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni, o da due notai in presenza di due testimoni.

778. Il testatore dichiarerà al notaio in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale sarà ridotta in iscritto per cura del notaio.

Il notaio darà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni.

Sarà fatta espressa menzione dell'osservanza di tali formalità.

779. Il testamento deve esser sottoscritto dal testatore; se egli non sa o non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione.

780. Il testamento deve pure esser sottoscritto dai testimoni e dal notaio.

781. Se il testamento è ricevuto da due notai, la dichiarazione di volontà sarà fatta ad ambidue e sarà ridotta in iscritto per cura di uno dei medesimi.

Il testamento deve essere sottoscritto dai testimoni e dai due notai.

Sono nel resto applicabili le disposizioni dei tre articoli precedenti.

782. Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve anche essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, deve inoltre essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio.

783. La carta in cui sono stese le disposizioni, o quella che serve d'involto, sarà sigillata con

impronta qualunque in guisa che il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rottura od alterazione.

Il testatore in presenza di quattro testimoni la consegnerà al notaio così sigillata, o la farà sigillare nel modo sopra espresso in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiarerà che in quella carta si contiene il suo testamento.

Sulla carta in cui è scritto o involto il testamento, per cura del notaio si scriverà l'atto di ricevimento, nel quale si indicheranno

Il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore;

Il numero e l'impronta dei sigilli;

L'assistenza dei testimoni a tutte le formalità sopraccennate.

L'atto sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Ove il testatore non potesse per qualche impedimento sottoscrivere l'atto della consegna, si osserverà ciò che è stabilito dall'articolo 779.

Tutto ciò sarà fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

784. Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto porre la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, deve altresì dichiarare di averle lette, ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverle; di che si farà menzione nell'atto della consegna.

785. Coloro che non sanno o non possono leggere, non possono fare testamento segreto.

786. Il sordo-muto ed il muto possono testare o per testamento olografo o per testamento segreto ricevuto da notaio.

Facendo testamento segreto, devono in fronte all'atto della consegna scrivere in presenza dei testimoni e del notaio, che la carta presentata contiene il loro testamento, e se questo è stato scritto da un terzo, devono aggiungere di averlo letto.

Il notaio nell'atto della consegna esprimerà, che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza di lui e dei testimoni. Nel resto si osserverà tutto ciò che è stabilito nell'articolo 783.

787. Chi è privo intieramente dell'udito, volendo fare testamento pubblico, oltre l'osservanza delle altre formalità richieste, deve leggere egli stesso l'atto testamentario; di che sarà fatta menzione nell'atto medesimo.

Ove il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire cinque testimoni.

Se il testamento è ricevuto da due notai, bastano tre testimoni.

788. I testimoni nei testamenti devono essere maschi, maggiori di anni ventuno, cittadini del regno, o stranieri in esso residenti, e non aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili.

Non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del notaio che ha ricevuto il testamento.

§ II.

Di alcuni testamenti speciali.

789. Nei luoghi in cui domini peste od altra malattia riputata contagiosa, è valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio o dal giudice o dal sindaco, o da chi ne fa le veci, o dal ministro del culto in presenza di due testimoni.

Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve e, se le circostanze lo permettono, dal testatore e dai testimoni: tuttavia è valido anche senza queste ultime sottoscrizioni, purchè si faccia menzione della causa per cui non si è adempiuta tale formalità.

Possono in tali testamenti essere testimoni persone dell'uno e dell'altro sesso, purchè maggiori di sedici anni.

790. Gli anzidetti testamenti diverranno nulli sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia nel luogo in cui trovasi il testatore; ovvero sei mesi dopo che questi siasi trasferito in luogo immune dalla malattia.

Ove il testatore muoia nell'intervallo, il testamento sarà depositato, tostochè sia possibile, nell'ufficio di registro del luogo ove è stato ricevuto.

791. I testamenti fatti sul mare durante un viaggio saranno ricevuti a bordo dei vascelli e d'altri bastimenti della marina militare dall'uffiziale comandante il bastimento ed insieme dal commissario di marina, e in loro mancanza da quelli che ne fanno le veci.

A bordo dei bastimenti di commercio possono essere ricevuti dal *secondo* ed insieme dal capitano o patrone, e in loro mancanza da chi ne fa le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbono riceverli alla presenza di due testimoni maschi e maggiori di età.

792. Sui bastimenti della marina militare il testamento del capitano e quello del commissario di marina, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano o patrone e del *secondo* possono essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, osservato nel resto ciò che è stabilito nel precedente articolo.

793. Si farà sempre un doppio originale dei testamenti mentovati nei due precedenti articoli.

794. Il testamento fatto a bordo dei bastimenti della marina militare e di commercio deve essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'hanno ricevuto e dai testimoni.

Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

795. I testamenti fatti durante il viaggio saranno conservati fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatta menzione di essi sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

796. Se il bastimento approda ad un porto estero, in cui si trovi un regio agente diplomatico o consolare, coloro che hanno ricevuto il testamento, sono tenuti a consegnargli uno degli originali,

e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno del bastimento nel regno, sia nel porto del disarmo, sia in qualunque altro, i due originali del testamento o quello che resta, nel caso che l'altro fosse stato depositato durante il viaggio, saranno consegnati all'autorità marittima locale insieme colla copia dell'annotazione anzidetta.

Della consegna ordinata nel presente articolo si rilascerà dichiarazione, di cui si farà cenno in margine all'annotazione scritta sul giornale e ruolo suddetti.

797. Gli agenti diplomatici o consolari e le autorità marittime locali devono stendere un processo verbale della consegna del testamento e trasmettere ogni cosa al ministero della marina, il quale ordinerà il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmetterà l'altro all'ufficio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

798. Il testamento fatto sul mare nella forma stabilita dagli articoli 791 e seguenti non avrà effetto, se non quando il testatore muoia sul mare o entro tre mesi dopo che sarà disceso in un luogo, in cui avrebbe potuto fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie.

799. Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito può essere ricevuto da un maggiore, o da qualunque altro ufficiale di grado uguale o superiore, o da un intendente militare o commissario di guerra, in presenza di

due testimoni aventi le qualità volute dall'articolo 791; il testamento sarà ridotto in iscritto, osservando quanto alle sottoscrizioni ciò che è stabilito dall'articolo 794.

Il testamento di militari appartenenti a corpi o posti staccati dall'esercito, può anche essere ricevuto dal capitano o da altro ufficiale subalterno che ne abbia il comando.

800. Se il testatore è ammalato o ferito, il testamento può anche essere ricevuto dall'uffiziale sanitario di servizio in presenza di due testimoni, nel modo stabilito dall'articolo precedente.

801. I testamenti di cui è cenno nei due articoli precedenti, devono essere al più presto trasmessi al quartier generale e da questo al ministero della guerra, che ne ordinerà il deposito nell'ufficio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

802. Nella forma speciale stabilita dagli articoli 799 e 800 possono soltanto testare coloro, i quali sono in militare spedizione per causa di guerra, così in paese estero come nell'interno del regno, od acuartierati o di presidio fuori del regno, o prigionieri presso il nemico, o in una piazza o fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

803. Il testamento fatto nella forma sopra stabilita diverrà nullo tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento nelle forme ordinarie.

§ III.

Disposizione comune alle varie specie di testamenti.

804. Le formalità stabilite negli articoli 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 793, 794, 799 e 800 devono osservarsi sotto pena di nullità.

Se però un testamento segreto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverlo, non potesse valere come tale, varrà come testamento olografo, qualora ne abbia i requisiti.

SEZIONE IV.

Della porzione di cui si può disporre per testamento.

§ I.

Della porzione legittima dovuta ai discendenti ed agli ascendenti.

805. Le liberalità per testamento non possono oltrepassare la metà dei beni del testatore, se questi morendo lascia figli, qualunque sia il numero dei medesimi.

L'altra metà è riservata a vantaggio dei figli, e forma la loro porzione legittima.

806. Sotto nome di figli sono compresi nell'articolo precedente i figli legittimi, i legittimati, gli adottivi e i loro discendenti.

I discendenti però non si contano che per quel figlio che rappresentano.

807. Se il testatore non lascia nè figli nè discendenti, ma ascendenti, non può disporre che dei due terzi dei beni.

La porzione legittima, ossia il terzo spetta al padre e alla madre per eguale porzione, ed in mancanza di uno de' genitori spetta interamente all'altro.

Non lasciando il testatore nè padre nè madre, ma ascendenti nella linea paterna e materna, la porzione legittima spetta per metà agli uni e per metà agli altri, ove siano in grado eguale: ove siano in grado ineguale, spetta per intero ai prossimi dell'una o dell'altra linea.

808. La porzione legittima è quota di eredità: essa è dovuta ai figli, discendenti o ascendenti in piena proprietà e senza che il testatore possa imporvi alcun peso o condizione.

809. Il testatore che non lascia superstiti discendenti o ascendenti, può disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare.

Restano però salvi i diritti del coniuge superstite e dei figli naturali a norma del § II di questa sezione.

810. Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali la legge riserva la porzione legittima, hanno la scelta o di eseguire tale

disposizione, o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile.

La stessa scelta spetta ai legittimari nel caso in cui si è disposto della nuda proprietà di una quota eccedente la porzione disponibile.

811. Il valore della piena proprietà dei beni alienati ad un legittimario a capitale perduto o con riserva di usufrutto, sarà imputato alla porzione disponibile, e l'eccedente sarà conferito alla massa.

Questa imputazione e questa collazione non possono essere domandate da quelli fra i legittimari che abbiano dato il loro assenso all'alienazione.

§ II.

*Dei diritti del coniuge e dei figli naturali
nelle successioni testamentarie.*

812. Il coniuge contro cui non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto sulla eredità dell'altro coniuge, nel caso che questo lasci figli legittimi o loro discendenti, all'usufrutto di una porzione uguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge.

813. Se il testatore non lascia discendenti ma ascendenti, la parte riservata al coniuge è il quarto in usufrutto.

814. La quota di usufrutto del coniuge è il terzo, quando il testatore non lascia nè discendenti nè ascendenti aventi diritto a legittima.

815. Quando il testatore lascia figli o ascendenti legittimi e figli naturali legalmente riconosciuti, questi ultimi hanno diritto alla metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi.

Per il calcolo della porzione dovuta ai figli naturali fanno numero anche i figli legittimi, con facoltà a questi di soddisfarla nei modi stabiliti dall'articolo 744.

816. Quando non vi sono discendenti nè ascendenti legittimi, i figli naturali hanno diritto a due terzi della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi.

817. I discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui negli articoli precedenti.

818. La porzione dovuta al coniuge ed ai figli naturali non porta diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi od agli ascendenti, e forma così una detrazione della parte disponibile.

819. È in facoltà degli eredi di soddisfare alle ragioni del coniuge o mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia, o mediante l'assegno dei frutti di beni immobili o capitali ereditari da determinarsi d'accordo, e altrimenti dall'autorità giudiziaria avuto riguardo alle circostanze del caso.

Sino a che il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni, conserva i suoi diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.

820. Il coniuge superstite ed il figlio naturale, per

le quote di usufrutto o di proprietà rispettivamente loro attribuite, godono degli stessi diritti e delle stesse garanzie di cui godono i legittimari riguardo alla legittima, salvo ciò che è stabilito dagli articoli 815 e 819.

Ma sì il coniuge come il figlio naturale, oltre quanto sia loro lasciato per testamento, devono imputare alle rispettive quote, il primo tutto ciò che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali, il secondo tutto ciò che abbia ricevuto in vita dal genitore e che sia soggetto ad imputazione, a norma delle disposizioni contenute nella sezione IV del capo III di questo titolo.

§ III.

Della riduzione delle disposizioni testamentarie.

821. Le disposizioni testamentarie, le quali eccedono la porzione disponibile, sono riducibili alla detta porzione al tempo in cui si apre la successione.

822. Per determinare la riduzione si forma una massa di tutti i beni del testatore al tempo della morte, detraendone i debiti.

Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione, quanto ai beni mobili secondo il loro valore al tempo delle donazioni, e quanto ai beni immobili secondo il loro stato al tempo delle donazioni ed il loro valore al tempo della morte del donatore, e sull'asse

così formato si calcola quale sia la porzione di cui il testatore ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi aventi diritto a riserva.

823. Se il valore delle donazioni eccede o eguaglia la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie sono senza effetto.

824. Se le disposizioni testamentarie eccedono la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo detratto il valore delle donazioni, la riduzione si fa proporzionalmente senza alcuna distinzione fra gli eredi ed i legatari.

825. Ogniqualvolta però il testatore ha dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza ha luogo, ed una tale disposizione non viene ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la porzione legittima.

826. Quando il legato soggetto a riduzione sia di un immobile, la riduzione si fa colla separazione di altrettanta parte dell'immobile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

Ove la separazione non possa farsi comodamente e il legatario abbia nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, deve lasciare l'immobile per intiero nell'eredità, salvo a lui il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza è eguale al quarto o minore di esso, il legatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro coloro ai quali è riservata la porzione legittima.

Il legatario però che ha diritto alla legittima, può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta nella legittima.

SEZIONE V.

Dell'istituzione di erede e dei legati.

827. Le disposizioni testamentarie si possono fare a titolo di istituzione d'erede o di legato, o sotto qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore.

828. Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra una causa espressa che risulti erronea, quando questa sia la sola che vi abbia determinato il testatore, non hanno alcun effetto.

§ I.

Delle persone e delle cose formanti l'oggetto della disposizione testamentaria.

829. Non è ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino altra persona, non ostante qualunque espressione del testamento che la indicasse o potesse farla presumere.

Ciò non si applica al caso che l'istituzione od

il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci.

830. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta in modo da non poter essere determinata.

831. Le disposizioni per l'anima o a favore dell'anima espresse genericamente sono nulle.

832. Le disposizioni a favore dei poveri, od altre simili espresse genericamente senza che sia determinato l'uso, l'opera pia o il pubblico istituto in cui favore sieno fatte, o quando la persona incaricata dal testatore di determinarlo non possa o non voglia accettare l'incarico, s'intendono fatte in favore de' poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e sono devolute all'istituto locale di carità.

833. Sono nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni.

834. È parimente nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo.

Ma è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati, ed è pur valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati parimente dal testatore.

835. È nulla la disposizione, che lascia interamente all'arbitrio dell'erede o di un terzo di deter-

minare la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo di remunerazione per servizi prestati al testatore nell'ultima sua malattia.

836. Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento, o da altri documenti o fatti costanti risulta quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre.

837. Il legato di cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere cosa altrui: nel qual caso è in facoltà dell'erede o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario o di pagarne a questo il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, quantunque d'altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al tempo di sua morte, è valido il legato della medesima.

838. È valido indistintamente il legato di cosa appartenente all'erede od al legatario incaricato di darla ad un terzo.

839. Se al testatore, all'erede, od al legatario appartiene una parte della cosa legata od un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa parte od a questo diritto, salvo che risulti della volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo 837.

840. È valido il legato di cosa mobile indeterminata di un genere o di una specie, benchè nessuna di tal genere o specie ve ne fosse nel patrimonio del testatore al tempo del testamento, o nessuna se ne trovi al tempo della morte.

841. Quando il testatore ha lasciato come sua propria una cosa particolare o cadente sotto un certo genere od una certa specie, il legato non ha effetto, se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

842. Il legato di cosa o di quantità da prendersi da certo luogo, ha soltanto effetto se la cosa vi si trova, e per la parte che ve ne sia nel luogo indicato dal testatore.

843. È nullo il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento, era già in proprietà del legatario.

Che se questi l'ha acquistata di poi dal testatore o da altri, ha diritto al prezzo, qualora concorrano le circostanze espresse nell'articolo 837, e non ostante ciò che è stabilito dall'articolo 892, salvo che la cosa in ambidue i casi fosse pervenuta al legatario a titolo meramente gratuito.

844. Il legato di un credito o di liberazione di un debito ha effetto per la sola parte che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a rimettere al lega-

tario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

845. Se il testatore, senza fare menzione del suo debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per pagare il legatario del suo credito.

846. Il legato d' alimenti comprende il vitto, il vestito, l'abitazione e le altre cose necessarie durante la vita del legatario, e può anche estendersi secondo le circostanze all'istruzione conveniente alla sua condizione.

847. Quando colui che ha legato la proprietà di un immobile, l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi ancorchè contigui non fanno parte del legato senza una nuova disposizione.

Ne fanno parte però gli abbellimenti, le nuove fabbriche nell'immobile legato e le ampliamenti al circuito di un recinto.

§ II.

Delle disposizioni condizionali o a termine.

848. La disposizione a titolo universale o particolare può farsi anche sotto condizione.

849. Nel testamento si hanno per non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi od al buon costume.

850. È contraria alla legge la condizione che impedisce tanto le prime nozze, quanto le ulteriori.

Il legatario però di un usufrutto od uso, di una

abitazione o pensione, o d'altra prestazione periodica pel caso o pel tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Ha pure effetto la condizione di vedovanza apposta in qualunque disposizione testamentaria di un coniuge a favore dell'altro.

851. Si ha per non apposto ad una disposizione a titolo universale il giorno, dal quale debba la medesima cominciare o cessare.

852. È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore sotto la condizione che egli sia vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede o legatario.

853. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione sospensiva è priva d'effetto, se la persona a cui favore è fatta, muore prima che siasi verificata la condizione.

854. La condizione, la quale secondo la mente del testatore non fa che sospendere l'esecuzione della disposizione, non impedisce che l'erede o il legatario abbiano un diritto acquistato e trasmissibile ai propri eredi anche prima della verificata condizione.

855. Se il testatore ha lasciata l'eredità o il legato sotto obbligo all'erede o al legatario di non fare o non dare, l'erede o il legatario è tenuto a dare cauzione o altra sufficiente cautela per l'esecuzione di tale volontà a favore di quelli, ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento.

856. Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato può essere costretto a darne cauzione od altra sufficiente cautela al legatario.

857. Se l'erede fu istituito sotto una condizione sospensiva, finchè questa condizione si verifichi o sia certo che più non si possa verificare, sarà dato all'eredità un amministratore.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui l'erede od il legatario non adempie l'obbligo della cauzione voluta dai due articoli precedenti.

858. L'amministrazione sarà affidata al coerede od ai coeredi istituiti senza condizione, quando tra essi e l'erede condizionale possa aver luogo il diritto d'accrescimento.

859. Se l'erede condizionale non ha coeredi, o tra esso ed i coeredi stessi non può aver luogo il diritto d'accrescimento, l'amministrazione verrà affidata al presunto erede legittimo del testatore, salvo che l'autorità giudiziaria per giusti motivi creda conveniente di provvedere altrimenti.

860. Le disposizioni dei tre precedenti articoli hanno luogo anche nel caso in cui fosse chiamato a succedere un non concepito, figlio immediato di una determinata persona vivente, secondo l'articolo 764.

Ove sia chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e in mancanza alla madre.

861. Agli amministratori mentovati nei precedenti articoli sono comuni i carichi e le facoltà dei curatori delle eredità giacenti.

§ III.

Degli effetti dei legati e del loro pagamento.

862. Qualunque legato puro e semplice attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto al legatario, trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa legata.

863. Il legatario deve domandare all'erede il possesso della cosa legata.

864. Il legatario non può pretendere i frutti o gli interessi, che dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa.

865. Gli interessi od i frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario dal giorno della morte del testatore,

1.° Quando il testatore lo abbia espressamente ordinato ;

2.° Quando il legato sia di un fondo o di un capitale o d'altra cosa fruttifera.

866. Se è stata legata una rendita vitalizia od una pensione, essa comincia a decorrere dal giorno della morte del testatore.

867. Nel legato di una determinata quantità da soddisfarsi a termini periodici, come in ciascun anno, in ciascun mese od in altro tempo, il primo termine comincia dalla morte del testatore, ed il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta pel termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio di esso.

Il legato però non può esigersi, se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere al principio del termine il legato a titolo di alimenti.

868. Se fra più eredi non è stato dal testatore imposto particolarmente ad alcuno di soddisfare il legato, ciascuno è tenuto a soddisfarlo in proporzione della quota che gli spetta.

869. Se l'obbligo di pagare il legato è stato particolarmente imposto a taluno degli eredi, questo solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, l'altro coerede o i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con fondi ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consti di una contraria volontà del testatore.

870. Nel legato di cosa indeterminata cadente sotto di un genere o di una specie, la scelta è dell'erede il quale non è obbligato di dare l'ottima, nè può offrirla d'infima qualità.

871. Si osserva la stessa regola, se la scelta è lasciata all'arbitrio di un terzo.

872. Ricusando il terzo la scelta o non potendo farla per morte o per altro impedimento, essa viene fatta dall'autorità giudiziaria con la regola stessa.

873. Se la scelta della cosa è lasciata al legatario, questi può scegliere l'ottima fra quelle che si trovassero nell'eredità: non essendovene, la regola stabilita per la scelta da farsi dall'erede si applica a quella da farsi dal legatario.

874. Nel legato alternativo la scelta si presume lasciata all'erede.

875. Se l'erede o il legatario cui compete la scelta, non ha potuto farla, questo diritto si trasmette al suo erede. La scelta fatta è irrevocabile.

Se delle cose appartenenti al genere od alla specie legata una sola ve ne è nel patrimonio del testatore, l'erede o il legatario non può pretendere altra fuori del patrimonio, eccettuato il caso di espressa contraria disposizione.

876. La cosa legata sarà consegnata cogli accessori necessari, e nello stato in cui si trova nel giorno della morte del testatore.

877. Le spese necessarie per la prestazione del legato sono a carico dell'eredità, senza che possano diminuire la porzione riservata dalla legge.

Il pagamento della tassa di successione è a carico degli eredi, salvo il regresso di questi verso i legatari, ove la cosa legata vi sia soggetta.

878. Se la cosa legata è gravata di un canone, di una rendita fondiaria, di una servitù o di altro carico inerente al fondo, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se poi la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo od altro debito dell'eredità od anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi, e della somma principale secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.

§ IV.

Del diritto di accrescimento fra i coeredi ed i collegatari.

879. Se tra gli eredi instituiti alcuno è premorto al testatore, o rinunzia all'eredità, o è incapace, la sua porzione è devoluta al coerede o ai coeredi, qualora abbia luogo il diritto d'accrescimento, salvo ciò che è stabilito dall'articolo 890.

880. Il diritto d'accrescimento ha luogo fra i coeredi, quando in uno stesso testamento e con una sola e stessa disposizione sieno stati congiuntamente chiamati, senza che il testatore abbia fatta tra essi distribuzione di parti.

881. S' intende fatta distribuzione di parti soltanto nel caso, in cui il testatore ha espressamente indicata una quota per ciascuno. La semplice espressione - *per eguali parti*, o *in eguali porzioni* - non esclude il diritto d'accrescimento.

882. I coeredi ai quali in forza del diritto di accrescimento è devoluta la porzione dell'erede mancante, sottentrano negli obblighi e nei carichi a cui egli sarebbe sottoposto.

883. Ogniqualvolta non ha luogo il diritto d'accrescimento, la porzione dell'erede mancante è devoluta agli eredi legittimi del testatore.

Questi sottentrano nei carichi e negli obblighi a cui era sottoposto l'erede mancante.

884. Quando alcuno de' legatari sia premorto al testatore, o rinunzi al legato, o ne sia incapace, o

venga a mancare la condizione sotto la quale era chiamato, si fa pure luogo tra i medesimi al diritto d'accrescimento a norma degli articoli 880 e 881, e così pure quando una cosa sia stata nello stesso testamento legata a più persone, anche con separata disposizione.

885. Se a più persone è lasciato un usufrutto in modo che secondo le regole sopra stabilite vi sia fra loro il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accresce sempre ai superstiti, anche quando egli manchi dopo l'accettazione del legato.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del mancante si consolida con la proprietà.

886. Se fra i legatari non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione del mancante rimane a profitto dell'erede o del legatario personalmente gravato, o di tutti gli eredi ed in proporzione delle loro quote ereditarie quando ne sia gravata l'eredità.

887. La disposizione dell'articolo 882 riguardo agli obblighi cui fosse sottoposto il coerede mancante, si estende anche al collegatario a cui favore si verifica il diritto d'accrescimento, ed all'erede o al legatario a cui favore si rende caduco il legato.

§ V.

Della revocazione

e della inefficacia delle disposizioni testamentarie.

888. Le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi al tempo del testamento non

aveva od ignorava di avere figli o discendenti, sono rinvocate di diritto per l'esistenza o la sopravvivenza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benchè postumo o legittimato o adottivo.

Lo stesso ha luogo ancorchè il figlio fosse concepito al tempo del testamento, e trattandosi di figlio naturale legittimato, ancorchè fosse già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto legittimato dopo.

La revocazione non ha luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

889. Se i figli o discendenti sopravvenuti premuoianno al testatore, la disposizione ha il suo effetto.

890. Qualunque disposizione testamentaria è senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non è sopravvissuto al testatore o è incapace.

I discendenti però dell'erede o del legatario premorto od incapace sottentrano nell'eredità o nel legato nei casi, in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione se si trattasse di successione intestata, eccettochè il testatore abbia altrimenti disposto, ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura personale.

891. La disposizione testamentaria è caduca relativamente all'erede o al legatario che vi rinunzia.

892. Qualunque alienazione faccia il testatore del tutto o di parte della cosa legata, anche me-

dianete vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, ancorchè l'alienazione sia nulla o la cosa ritorni in possesso del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformata la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduta la precedente forma e la primitiva denominazione.

893. Il legato non ha effetto, se la cosa legata è intieramente perita durante la vita del testatore: come neppure, se è perita dopo la morte di lui senza fatto o colpa dell'erede, benchè questi sia stato costituito in mora a consegnarla, allorquando sarebbe egualmente perita presso il legatario.

894. Quando più cose siano alternativamente legate, sussiste il legato, ancorchè ne rimanga una sola.

SEZIONE VI.

Delle sostituzioni.

895. Può all'erede istituito od al legatario sostituirsi un'altra persona, nel caso che alcuno di essi non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato.

Possono sostituirsi più persone ad una sola ed una sola a più.

896. Se nella sostituzione è soltanto espresso uno dei due casi, che il primo chiamato non possa o che

non voglia conseguire l'eredità o il legato, l'altro caso s'intende tacitamente incluso, purchè non consti della volontà contraria del testatore.

897. I sostituiti devono adempiere i pesi imposti a coloro ai quali sono sostituiti, purchè non appaisca la volontà del testatore di limitare quei pesi alla persona de' primi chiamati.

Nondimeno le condizioni che riguardassero specialmente la persona dell'erede o del legatario, non si presumono ripetute a riguardo del sostituito, se ciò non è stato espressamente dichiarato.

898. Se tra più coeredi o legatari a parti disuguali è ordinata una sostituzione reciproca, la proporzione fissata nelle quote della prima disposizione si presume ripetuta anche nella sostituzione.

Se poi nella sostituzione insieme coi primi nominati è chiamata un'altra persona, la porzione vacante appartiene in parti eguali a tutti i sostituiti.

899. Qualunque disposizione colla quale l'erede o il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona, è sostituzione fedecommessaria.

Tale sostituzione è vietata.

900. La nullità della sostituzione fedecommessaria non reca pregiudizio alla validità dell'instituzione d'erede o del legato, a cui è aggiunta: ma sono prive di effetto tutte le sostituzioni anche di primo grado.

901. La disposizione, colla quale è lasciato l'usufrutto o altra annualità a più persone successiva-

mente, ha soltanto effetto in favore dei primi chiamati a goderne alla morte del testatore.

902. Non è vietato di stabilire annualità da convertirsi in perpetuo o a tempo, in soccorsi all'indigenza, in premio alla virtù o al merito, od in altri oggetti di pubblica utilità, quantunque nella disposizione siano chiamate persone di una data qualità o di determinate famiglie.

SEZIONE VII.

Degli esecutori testamentari.

903. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari.

904. Chi non può contrarre obbligazioni, non può essere esecutore testamentario.

905. Il minore non può essere esecutore testamentario, neppure coll'autorizzazione del padre, del tutore o del curatore.

906. Il testatore può concedere all'esecutore testamentario l'immediato possesso di tutti o di una parte soltanto dei suoi beni mobili, ma tale possesso non può oltrepassare un anno computabile dal giorno della sua morte.

907. L'erede può far cessare il detto possesso, offrendosi pronto a consegnare all'esecutore testamentario una quantità di danaro bastante al pagamento dei legati di beni mobili, o giustificando

d'averli soddisfatti, od assicurandone il pagamento nei modi e tempi voluti dal testatore.

908. Gli esecutori testamentari faranno apporre i sigilli, quando fra gli eredi vi siano minori, interdetti o assenti od un corpo morale.

Faranno stendere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dell'erede presunto, o dopo averlo citato.

Non essendovi danaro bastante per soddisfare i legati, faranno istanza per la vendita dei mobili.

Vigileranno perchè il testamento sia eseguito, ed in caso di controversia possono intervenire in giudizio per sostenerne la validità.

Spirato l'anno dalla morte del testatore, devono render conto della loro amministrazione.

909. Le attribuzioni dell'esecutore testamentario non passano a' suoi eredi.

910. Se vi sono più esecutori testamentari che hanno accettato, uno solo può agire in mancanza degli altri; ma sono tenuti in solido a render conto dei beni mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia divise le loro funzioni e ciascuno di essi non siasi ristretto a quella che gli fu attribuita.

911. Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'inventario e il rendimento dei conti, e le altre indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni sono a carico dell'eredità.

SEZIONE VIII.

*Del deposito dei testamenti olografi
e dell'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti*

912. Il testamento olografo, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà depositato presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione, alla presenza del pretore del mandamento e di due testimoni.

La carta in cui si contiene il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio.

Si stenderà nella forma degli atti pubblici processo verbale del deposito; nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento trascrivendone esattamente il tenore, e farà pure menzione dell'apertura del testamento se fu presentato sigillato, e della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unita la carta che contiene il testamento, l'estratto dell'atto di morte del testatore o il provvedimento del tribunale in conformità dell'articolo 26.

913. Nel caso che il testamento olografo fosse stato dal testatore depositato presso un notaio, le formalità stabilite dall'articolo precedente saranno eseguite presso il notaio depositario.

914. Adempite le formalità stabilite dai due precedenti articoli, il testamento olografo avrà la sua esecuzione, salvi i provvedimenti conservativi che l'autorità giudiziaria davanti la quale fosse impugnato il testamento, o il pretore nell'atto del deposito, in via d'urgenza, credesse di dare a cautela degli interessati.

915. Il testamento ricevuto in forma segreta, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà dal notaio aperto e pubblicato in presenza del pretore del mandamento di sua residenza e di due almeno dei testimoni intervenuti all'atto di consegna. Qualora questi non si trovassero, saranno chiamati due altri testimoni per riconoscere lo stato della scheda testamentaria e, se è possibile, le sottoscrizioni.

La carta che contiene il testamento, sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio che la conserverà insieme coll'atto di consegna.

Dell'apertura e della pubblicazione si stenderà processo verbale nella forma degli atti pubblici, nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento, e farà menzione della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unito l'estratto o il provvedimento accennato nell'ultimo capoverso dell'articolo 912.

SEZIONE IX.

Della revocazione dei testamenti.

916. Non si può in qualsiasi forma rinunciare alla libertà di revocare o cangiare le disposizioni fatte per testamento: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

917. I testamenti possono essere revocati o in tutto o in parte con un testamento posteriore, o con un atto ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni che lo sottoscrivano, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare o in tutto o in parte la disposizione anteriore.

918. Un testamento nullo non può avere l'effetto di atto notarile per revocare i testamenti anteriori.

919. Le disposizioni revocate nel modo espresso nell'articolo 917 non si possono far rivivere, se non con un nuovo testamento.

920. Il testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che si trovassero contrarie alle nuove o incompatibili con esse.

921. La revocazione fatta con un testamento posteriore ha pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione perchè l'erede istituito od il legatario sia premorto, sia incapace o rinunzi all'eredità od al legato.

922. Il testamento segreto, ed anche il testamento olografo che fosse stato depositato, può in ogni

tempo essere dal testatore ritirato dalle mani del notaio presso cui si trova.

Per cura del notaio si stenderà processo verbale della restituzione in presenza del testatore e di due testimoni, coll'intervento del pretore del mandamento; il pretore deve particolarmente accertarsi dell'identità della persona del testatore.

Il processo verbale di restituzione sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni, dal pretore e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne farà menzione.

Qualora il testamento fosse depositato in un pubblico archivio, il verbale sarà steso dall'uffiziale archivista con l'intervento del pretore del mandamento, e sottoscritto dal testatore, dai testimoni, dal pretore e dall'uffiziale medesimo.

Il processo verbale menzionato nelle precedenti disposizioni sarà conservato nelle forme stabilite dai regolamenti, e si apporrà nota dell'eseguita restituzione del testamento in margine o in calce dell'atto di consegna o di deposito.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SUCCESSIONI
LEGITTIME E TESTAMENTARIE.

SEZIONE I.

*Dell'apertura della successione
e della continuazione del possesso nell'erede.*

923. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

924. Se fra due o più chiamati rispettivamente a succedersi è dubbio quale abbia pel primo cessato di vivere, chi sostiene la morte anteriore dell'uno o dell'altro, deve darne la prova; in mancanza di prova si presumono morti tutti ad un tempo, e non ha luogo trasmissione di diritto dall'uno all'altro.

925. Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione.

926. Se altri che pretenda aver diritto sopra i beni dell'eredità, ne prende possesso, gli eredi si hanno per ispogliati di fatto, e possono esercitare le azioni tutte che competono ai possessori legittimi.

927. I figli naturali, che hanno diritto ad una parte dell'eredità in concorso con figli legittimi, debbono chiederne a questi il possesso.

928. I casi e le formalità di apposizione e di rimozione dei sigilli sono determinate dal codice di procedura civile.

SEZIONE II.

Dell'accettazione dell'eredità, e della rinunzia alla medesima.

§ I.

Dell'accettazione.

929. L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col beneficio dell'inventario.

930. Le eredità devolute ai minori ed agli interdetti non si possono validamente accettare, che con le formalità stabilite nei titoli VIII e IX del libro primo di questo codice, e col beneficio dell'inventario.

931. I maggiori inabilitati non possono accettare se non col consenso del curatore e col beneficio dell'inventario.

932. Le eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll'autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali.

Esse non possono essere accettate se non col beneficio dell'inventario secondo le forme stabilite dai rispettivi regolamenti.

935. L'effetto dell'accettazione risale al giorno in cui si è aperta la successione.

Sono però sempre salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso fatte di buona fede coll'erede apparente. Se questi ha alienato in buona fede una cosa dell'eredità, è soltanto obbligato a restituire il prezzo ricevuto o a cedere la sua azione contro il compratore che non lo avesse ancora pagato.

L'erede apparente di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti, se non dal giorno della domanda giudiziale.

934. L'accettazione può essere espressa o tacita.

È espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata.

È tacita quando l'erede fa un atto, che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

935. Gli atti semplicemente conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea non importano accettazione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

936. La donazione, la vendita o la cessione che uno dei coeredi faccia de' suoi diritti di successione ad un estraneo, o a tutti i suoi coeredi o ad alcuno di essi, inducono dal suo canto l'accettazione dell'eredità.

937. Lo stesso ha luogo per la rinunzia fatta

anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più de' suoi coeredi, come anche per quella fatta a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente quando per la rinunzia riceve un prezzo.

938. La rinunzia fatta da un coerede non induce accettazione di eredità, quando sia fatta gratuitamente a tutti quei coeredi legittimi o testamentari, ai quali sarebbesi devoluta la porzione del rinunziente in caso di sua mancanza.

939. Quello a cui favore si è aperta una successione, se muore senza averla accettata espressamente o tacitamente, trasmette a' suoi eredi il diritto di accettarla.

940. Se questi eredi non sono fra loro d'accordo per accettare o per rinunziare all'eredità, quello che accetta acquista solo tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi dell'eredità, rimanendovi estraneo il rinunziente.

941. Gli eredi che hanno accettata l'eredità propria del trasmittente, possono tuttavia rinunziare all'eredità al medesimo devoluta ma non ancora da lui accettata: all'opposto la rinunzia dell'eredità propria del trasmittente inchiude quella dell'eredità al medesimo devoluta.

942. L'accettazione della eredità non si può impugnare, salvo che sia stata la conseguenza della violenza o del dolo.

Non si può neppure impugnare la accettazione per causa di lesione.

Tuttavia, se viene a scoprirsi un testamento

del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare ai legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, salva la porzione legittima che gli sia dovuta.

943. La facoltà di accettare un'eredità non si prescrive che col decorso di trent'anni.

§ II.

Della rinunzia.

944. La rinunzia ad una eredità non si presume.

Essa non può farsi che con una dichiarazione presso la cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, sopra un registro tenuto all'uopo.

945. Chi rinunzia alla eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

La rinunzia però non lo esclude dal poter chiedere i legati a lui fatti.

946. Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia, si accresce a' suoi coeredi; se è solo, la successione si devolve al grado susseguente.

947. Nessuno succede rappresentando un erede che abbia rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado o se tutti i coeredi rinunziano, sottentrano i figli per diritto proprio e succedono per capi.

948. Nelle successioni testamentarie la parte del rinunziante si devolve a' coeredi od agli

eredi legittimi, come è stabilito negli articoli 880 e 883.

949. I creditori di colui che rinunzia ad un'eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore.

In questo caso la rinunzia è annullata non in favore dell'erede che ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori e per la concorrenza de' loro crediti.

950. Sino a che il diritto di accettare un'eredità non sia prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunziato, questi possono ancora accettarla quando non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità tanto in forza della prescrizione, quanto di atti validamente fatti col curatore dell'eredità giacente.

951. Se però un erede testamentario o legittimo è chiamato in giudizio da chi ha interesse verso l'eredità per costringerlo a dichiarare, se accetti o rinunzi l'eredità stessa, l'autorità giudiziaria stabilirà un termine per tale dichiarazione; decorso questo termine senza che siasi fatta la dichiarazione, l'eredità si intende ripudiata.

952. Non ostante ciò che è stabilito negli articoli precedenti, i chiamati all'eredità che si trovano nel possesso reale dei beni ereditari, perdono il diritto di rinunziarvi, decorsi tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità,

se non si sono conformati alle disposizioni circa il beneficio dell'inventario, e sono riputati eredi puri e semplici, ancorchè opponessero di possedere tali beni ad altro titolo.

953. Gli eredi che hanno sottratti o nascosti effetti spettanti all'eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi, e restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinunzia.

954. Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunziare all'eredità di una persona vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità.

§ III.

Del beneficio dell'inventario,

de' suoi effetti e delle obbligazioni dell'erede beneficiario.

955. La dichiarazione di un erede, che egli non intende di assumere questa qualità, se non col beneficio dell'inventario, debb'essere fatta nella cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, ed iscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.

Tale dichiarazione entro un mese successivo sarà per cura del cancelliere trascritta all'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

956. L'erede può valersi del beneficio dell'inventario, non ostante qualunque divieto del testatore.

957. La dichiarazione suddetta non produce effetto se non è preceduta o susseguita dall'inventario dei beni dell'eredità nelle forme determinate dal codice di procedura civile e nei termini stabiliti in appresso.

958. Se tra più eredi taluno vuole accettare l'eredità col beneficio dell'inventario ed altri senza, l'eredità deve essere accettata col detto beneficio.

In questo caso basta che un solo faccia la dichiarazione.

959. L'erede che si trova nel possesso reale dell'eredità, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'aperta successione o della notizia della devoluta eredità. Ove entro questo termine lo abbia cominciato ma non possa compirlo, ricorrendo al pretore del luogo dell'aperta successione, può ottenere una proroga che non ecceda però altri tre mesi, salvo che si rendesse necessario un termine maggiore per particolari gravi circostanze.

960. Ove l'erede non abbia nei tre mesi cominciato l'inventario, o non lo abbia compiuto nel termine medesimo od in quello pel quale avesse ottenuto la proroga, s'intende che abbia accettata puramente e semplicemente l'eredità.

961. Compiuto l'inventario, l'erede che non abbia ancora fatta la dichiarazione a norma dell'articolo 955, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare sull'accettazione o rinunzia dell'eredità, trascorsi i quali senza che abbia deliberato, si ha per erede puro e semplice.

962. Qualora si tratti di erede il quale non sia nel possesso reale dell'eredità nè siasi in essa ingerito, ove siano proposte istanze contro di lui, i termini sopra stabiliti per fare l'inventario e per deliberare non cominciano a decorrere che dal giorno, che sarà fissato dall'autorità giudiziaria.

Ove poi contro di lui non si proponano istanze, egli conserva sempre il diritto di fare l'inventario, finchè il tempo per accettare non sia prescritto.

963. I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio dell'inventario, se non al compimento dell'anno successivo alla loro maggiore età, od alla cessazione dell'interdizione o dell'inabilitazione, qualora entro tal termine non si siano conformati alle disposizioni del presente paragrafo.

964. Durante i termini concessi per fare l'inventario e per deliberare, colui che è chiamato alla successione, non è tenuto ad assumere la qualità di erede.

Egli è però considerato curatore di diritto dell'eredità, ed in tale qualità può essere chiamato in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la medesima proposte. Ove non compaia, l'autorità giudiziaria nominerà un curatore all'eredità perchè la rappresenti in tale giudizio.

965. Se si trovano nell'eredità oggetti, che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio, l'erede può, durante i detti termini, farsi autorizzare a venderli nel modo che l'autorità

giudiziaria stima più conveniente, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettata l'eredità.

966. Se l'erede rinunzia all'eredità prima della scadenza de' termini sopra stabiliti o prorogati, le spese da lui fatte legittimamente fino alla rinunzia sono a carico dell'eredità.

967. L'erede, colpevole di avere scientemente e con mala fede ommesso di descrivere nell'inventario qualche effetto appartenente all'eredità, decade dal beneficio dell'inventario.

968. L'effetto del beneficio dell'inventario consiste nel dare all'erede questi vantaggi:

Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e possa liberarsi col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari:

Che non sieno confusi i suoi beni propri con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di ottenere il pagamento dei suoi crediti.

969. L'erede con beneficio d'inventario ha l'obbligo di amministrare i beni ereditari e di render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari.

Non può esser costretto al pagamento coi propri beni, che dopo essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co' suoi beni, che fino alla concorrenza delle somme di cui sia debitore.

970. L'erede con beneficio d'inventario non è obbligato che per le colpe gravi commesse nell'amministrazione di cui è incaricato.

971. I creditori e i legatari possono far assegnare un termine all'erede per il rendimento del conto.

972. L'erede a cui è dovuta la legittima, quantunque non abbia accettato col beneficio dell'inventario, può far ridurre le donazioni ed i legati fatti a' suoi coeredi.

973. L'erede decade dal beneficio dell'inventario, se vende i beni immobili dell'eredità senza l'autorizzazione giudiziale o senza le forme stabilite dal codice di procedura civile.

974. L'erede decade parimente dal beneficio dell'inventario, se vende i beni mobili dell'eredità senza l'autorizzazione giudiziale o senza osservare le forme stabilite dal codice di procedura civile, prima che siano decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione col beneficio dell'inventario: dopo questo termine può vendere i beni mobili senza alcuna formalità.

975. Se lo richiedono i creditori od altri aventi interesse, l'erede deve dare idonee cautele pel valore de' beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo de' medesimi, che potesse sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari: quando non le dia, l'autorità giudiziaria provvederà per la sicurezza degli interessati.

976. Se all'erede sono notificate opposizioni per

parte di un creditore o di altro interessato, egli non può pagare che secondo l'ordine ed il modo determinati dall'autorità giudiziaria.

Se non vi sono opposizioni, decorso un mese dalla trascrizione ed inserzione di cui è cenno nell'articolo 955, ovvero dal compimento dell'inventario quando la detta pubblicazione sia stata anteriore, l'erede paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano, salvi però i loro diritti di poeriorità.

977. I creditori non oppositori, i quali si presentano dopo esausto l'asse ereditario nel soddisfacimento degli altri creditori e dei legatari, hanno soltanto regresso contro i legatari.

Quest'azione si estingue col decorso di tre anni da computarsi dal giorno dell'ultimo pagamento.

978. Le spese dell'apposizione de' sigilli, dell'inventario e del conto sono a carico dell'eredità.

979. L'erede che ha sostenuto lite senza plausibile fondamento, deve essere condannato in proprio nelle spese.

§ IV.

Dell'eredità giacente.

980. Quando l'erede non sia noto, o gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunciato, l'eredità si reputa giacente, e si provvede all'amministrazione o conservazione dei beni ereditari per mezzo di un curatore.

981. Il curatore è nominato dal pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, sull'istanza delle persone interessate o anche d'ufficio.

Il decreto, col quale si nomina il curatore, sarà pubblicato per estratto a cura del cancelliere nel giornale degli annunci giudiziari.

982. Il curatore è tenuto a far procedere all'inventario dell'eredità, ad esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a versare nella cassa dei depositi giudiziari il danaro che vi si trovasse e si ritraesse dalla vendita dei mobili o degli immobili, e da ultimo a rendere conto della sua amministrazione.

983. Le disposizioni del § III di questa sezione, riguardanti l'inventario, il modo di amministrazione, e il rendimento dei conti per parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni ai curatori delle eredità giacenti.

SEZIONE III.

Della divisione.

984. Si può sempre domandare la divisione dell'eredità nonostante qualunque divieto del testatore.

Ciò non di meno, quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di loro sono minori di età, il testatore può proibire la divisione della eredità tra i medesimi

fino a che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo. L'autorità giudiziaria tuttavia, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, può permetterla.

985. Può domandarsi la divisione, quand' anche uno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvochè si provi che la divisione fu fatta o che vi ha un possesso sufficiente ad indurre la prescrizione.

986. Se fra i coeredi non si possa convenire per una divisione amichevole, si osservano le regole seguenti.

987. Ciascuno de' coeredi può chiedere in natura la sua parte de' beni mobili ed immobili dell'eredità. Nondimeno, se vi fossero creditori che avessero sequestrati i mobili o che vi si opponessero, o se il maggior numero dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i mobili saranno venduti ai pubblici incanti.

988. Se gli immobili non possono comodamente dividersi, se ne farà egualmente la vendita agli incanti giudiziali.

Quando però le parti sieno tutte in età maggiore e vi consentano, gli incanti possono seguire avanti un notaio eletto di comune accordo ed anche tra i soli dividendi.

989. I patti e le condizioni della vendita, quando non si concordino dai dividendi, si stabiliranno dall'autorità giudiziaria.

990. Dopo la stima e la vendita, se ebbe luogo,